



COMUNE DI FRONT

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Unione Collinare Canavesana

Ord. n. 10/2020

IL SINDACO

**Nella sua qualità di Autorità comunale
di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza**

PREMESSO

- che dal 18/05/2020 si è entrati nella c.d. Fase 2 dell'Emergenza da Covid19;

CONSIDERATO

- che questo Comune non è in grado di fornire adeguato supporto all'igienizzazione delle attrezzature delle aree gioco per bambini;

VISTO

- il D.P.C.M. 17/05/2020 con i relativi allegati n.1 e n.8;
- il D.P.G.R. n.58 del 18/05/2020;
- gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 3, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
- gli artt. 23, comma 1 lett.l) e 73, comma 4, dello Statuto Comunale;

ORDINA

E' disposta la chiusura delle aree gioco su tutto il territorio comunale fino alla data del 15/06/2020;

E' facoltà di proroga della presente in relazione all'andamento epidemiologico del territorio regionale e in riferimento ai provvedimenti presi.

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate di dare esecuzione alla presente Ordinanza.

Della residenza Municipale 23/05/2020



IL SINDACO
f.to Andrea PERINO

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 7 Agosto 1990, n.241.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Front

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Polizia Municipale, via G.Falcone 7, tel.0119251510

orari: MAR 15,30/17,30 SAB 8,30/12,00;

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è I.P.M. Moreno POMARO

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino;
ovvero
 - in applicazione del D.P.R. 24 Novembre 1971, n.1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica.
-